

**Piemonte**

**L.R. 02/08/2017, n. 12**

**Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

**Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 agosto 2017, n. 31, S.O. 4 agosto 2017, n. 2.**

**Art. 14 Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità.**

**In vigore dal 19 agosto 2017**

1. Ferme restando le cause di inconferibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. 39/2013, la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) componente della giunta o del consiglio regionale; componente della giunta o del consiglio provinciale; sindaco, assessore e consigliere comunale o metropolitano di comuni o della città metropolitana appartenenti all'ambito territoriale dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali ove insiste l'azienda; amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'azienda;

b) dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'azienda;

c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

3. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.